Leader nel facility management

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001)

PARTE GENERALE

Approvato con Determina dell'AU in data 29/03/2021

MATRICE DEL DOCUMENTO				
Rev.	***Data***	***Stato***	***Approvato da:***	***Firma***
08	*21.07.2025*	*Aggiornamento*	*AU*	

Sommario

1 DEFINIZIONI 4
2 PREMESSA 6
3 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 8
3.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EX D. LGS. N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE 8
3.2 I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE 9
3.3 ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 17
3.4 L'IMPIANTO SANZIONATORIO PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI 18
3.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO SUCCESSIVA ALLA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO 19
4 IL MODELLO 231 DI EP S.P.A. 21
4.1 INTRODUZIONE 21
4.2 FINALITÀ DEL MODELLO 24
4.3 FASI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA 24
4.4 DESTINATARI DEL MODELLO 27
5 ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ 27
5.1 ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ E.P. S.P.A 27
5.2 GLI ORGANI DI CONTROLLO 28
5.3 IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO 28
5.4 SISTEMI DI GESTIONE E ARMONIZZAZIONE DEL MODELLO 231 29
5.5 ATTIVITÀ AFFIDATE IN OUTSOURCING 30
5.6 RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO EP 31
5.7 DELEGHE E PROCURE 31
5.8 IL SISTEMA "DELEGHE E PROCURE" IN E.P. S.P.A 32
6 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 34
7 IL CODICE ETICO DI GRUPPO EP 35
8 ORGANISMO DI VIGILANZA 37
8.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA 37
8.2 REQUISITI DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI ODV 38
8.3 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DURATA 39
8.4 REVOCA DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 39
8.5 DIMISSIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 40
8.6 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV 40
8.7 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE E IL COLLEGIO SINDACALE (FLUSSI "DA" L'ORGANISMO DI VIGILANZA) 41
8.8 REPORTING DELLE FUNZIONI AZIENDALI VERSO L' ORGANISMO DI VIGILANZA (FLUSSI "VERSO" L'ORGANISMO DI VIGILANZA) 41
8.9 OBBLIGHI VERSO L'ODV 42
9 SISTEMA DISCIPLINARE 42
9.1 SEGNALAZIONE DI ILLECITI: PRINCIPI GENERALI 43

9.2 PRESUPPOSTI ED OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI 43
9.3 CANALI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 44
9.4 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO 44
9.5 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 45
10 UFFICIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 45
10.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 45
10.2 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 46
10.3 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 46

1 DEFINIZIONI

Nel presente Modello, le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- "**AU**": Amministratore Unico.
- "**Attività sensibile**": il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre gli operatori della Società al rischio di commissione di un Reato presupposto di responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001.
- **"Codice etico":** il documento di business conduct, quale esplicazione della politica societaria in tema di etica degli affari, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata. l'organo amministrativo di E.p. s.p.a. in data 11 ottobre 2023 ha deliberato l'iscrizione della società alla confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (CNA) e l'adesione, il recepimento e l'attuazione al codice etico di autoregolamentazione adottato dalla confederazione, utilizzato come modello per la revisione del codice etico aziendale del gruppo E.P. s.p.a. che è parte integrante del modello organizzativo 231 pubblicato sul sito della società: https://www.epspa.it/.
- "**D. Lgs. 231/2001**" o "**Decreto**": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- "**Destinatari**": organi societari (amministratori e sindaci), dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai e tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato), mandatari, procuratori, *outsourcer* e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, comprese le altre società del Gruppo.
- "**Linee Guida Confindustria**": le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 in seguito revisionate il 31 marzo 2008 e da ultimo aggiornate al mese di giugno 2021, che sono state considerate ai fini della predisposizione e adozione del presente Modello.
- "**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001**" o "**Modello**": il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli organi sociali idoneo a prevenire i reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del personale apicale o del personale sottoposto a altrui direzione, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
- "**Modello HACCP"** definito e sviluppato sulla base delle disposizioni del Reg CE n° 852/04 del 29

aprile 2004, parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da EP, che definisce le modalità di gestione per la sicurezza alimentare dei prodotti.

- "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**": l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente ilcompito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- "**P.A.**": la pubblica amministrazione dello Stato italiano, gli Stati membri dell'Unione Europea, gli enti pubblici dell'Unione Europea e l'Unione Europea stessa, gli Stati esteri e gli enti internazionali di rilievo pubblicistico.
- "**Partner**": soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari e, più precisamente, soggetti aventi o meno una propria autonomia giuridica, anche appartenenti al Gruppo. In quanto tale, il partner è un Destinatario.
- "**Personale apicale**": i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.
- "**Personale sottoposto ad altrui direzione**": i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale apicale.
- "**Protocollo**": la misura organizzativa, fisica e/o logica, prevista dal Modello al fine di prevenirela realizzazione dei reati.
- "**Reati**" o il "**Reato**": l'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (come eventualmente modificato e integrato in futuro).
- "**Sistema Disciplinare**": l'insieme delle misure sanzionatorie e disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello.
- "**Società**": E.P. S.p.A. con sede legale in Roma (RM), via Giuseppe Palumbo n. 26, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05577471005, R.E.A. n. RM-904890
- **"Procedura WHISTLEBLOWING":** la procedura adottata dalla Società per effettuare una segnalazione relativa a violazioni, nonché le linee guida per gestire le segnalazioni e gli standard di protezione per i segnalanti, i facilitatori e le persone correlate (per tutte le definizioni dei termini utilizzati si veda il punto "Definizioni" della procedura WHISTLEBLOWING) ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del Decreto che stabilisce che il Modello deve prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il Sistema Disciplinare.

2 PREMESSA

La Società "E.P. S.p.A." con sede legale in Roma (RM), via Giuseppe Palumbo n. 26, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05577471005, R.E.A. n. RM-904890 (di seguito la "Società" o "EP" o "E.P."), ha acquisito nel corso del tempo un ruolo di leadership nel campo della ristorazione collettiva e del catering, in favore principalmente di enti pubblici e/o privati.

EP, in particolare, fornisce servizi di ristorazione collettiva in favore di enti pubblici e privati quali ospedali, scuole, università ed enti religiosi, oltre a prestare i servizi sostitutivi di mensa attraverso l'emissione di buoni pasto cartacei ed elettronici, per il tramite di piattaforme altamente innovative, a marchio Lunch GM.

Nel dettaglio l'attività della E.P. S.p.A. è suddivisa nei seguenti settori:

Ristorazione: La E.P. S.p.A. ha la capacità di offrire agli enti religiosi e ai grandi enti pubblici come ospedali, scuole, mense pubbliche e private un servizio ristorativo di tipo alberghiero: presso gli ospedali i pazienti possono scegliere la composizione dei loro pasti da una grande varietà di pietanze come in un ristorante, nel pieno rispetto dei canoni dettati dalle differenti tipologie di dieta e di intolleranze alimentari. L'azienda ha arricchito i propri servizi con il design delle strutture, l'organizzazione degli spazi di lavoro, la selezione delle attrezzature e la gestione di servizi con personale qualificato e costantemente formato e aggiornato.

Buoni pasto: Con la divisione buoni a valore, contraddistinta dal marchio "LUNCH GM", la EP S.p.A., attraverso una vasta rete di esercenti convenzionati, offre il servizio di ristorazione a migliaia di utenti impiegati in aziende ed enti sia pubblici che privati che non dispongono di una mensa aziendale.

Grandi eventi: Con la divisione Grandi Eventi la EP S.p.A. si propone al pubblico con una vasta gamma di servizi di catering e banqueting per la realizzazione di cerimonie private, eventi istituzionali, sportivi ed aziendali. La divisione Grandi Eventi nasce con la partecipazione della EP S.p.A. al Grande Giubileo del 2000 e da allora la società può pregiarsi di aver organizzato eventi privati ed istituzionali di grande rilievo nazionale ed internazionale (ad esempio la Giornata mondiale della gioventù Cracovia, America's Cup World Series Napoli 2012, Universiadi 2019 Campania, Expo Milano 2015, Expo Dubai 2020, etc.).

Progettazione, ristrutturazione e manutenzioni: Grazie all'esperienza acquisita direttamente sul campo nei numerosi impianti di cucine industriali gestite nel corso degli anni e per gli elevati standard di qualità riconosciuti nel settore di progettazione, ristrutturazione e manutenzione di impianti, E.P. S.p.A. ha ottenuto l'attestazione SOA di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici per le categorie OG01 (edifici civili ed industriali), OS03 (impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie), OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi).

Il Gruppo svolge la propria attività sia per enti pubblici che privati, perseguendo i suoi investimenti nel comparto Qualità consapevole dell'importanza del mantenere tutti i certificati di qualità posseduti tra i quali il "Certificato Di Eccellenza", allo scopo di porre il Gruppo ai massimi livelli di certificazione di Qualità presenti nel settore della ristorazione e nella produzione di generi alimentari.

La EP Spa ha ritenuto necessario sottoporre alla valutazione terza da parte di Enti Certificatori riconosciuti a livello internazionale i propri Sistemi di: "Gestione Qualità, Gestione per l'Autocontrollo, Gestione Ambiente, Rintracciabilità, Gestione per la Sicurezza Alimentare, Progettazione, montaggio, ristrutturazione e manutenzione di cucine", sottoponendosi ai rigidi controlli degli Enti di valutazione, ottenendo le seguenti certificazioni ed attestazioni:

1. certificazione conformità agli standard DTS 013 – Top Quality Standard – TQS vending per i siti di Via Terracina n. 188 (Napoli) e Via G. Palumbo 26 (Roma).
2. certificazione di conformità del Sistema di Qualità Aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
3. certificazione Carbon Foot Print – dichiarazione di verifica delle emissioni di gas a effetto conforme alla norma UNI EN ISO 14064-1:2019
4. certificazione di conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alla norma UNI ISO 45001:2018;
5. certificazione di conformità del Sistema di Gestione dell'Autocontrollo igienico - sanitario (HACCP) secondo CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION CXC 1969;
6. certificazione di conformità della Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015;
7. certificazione di conformità del Sistema di Rintracciabilità nelle filiere Agroalimentari alla norma UNI EN ISO 22005:2008;
8. certificazione di Responsabilità Sociale dell'Azienda alla norma SA8000:2014;
9. certificazione di conformità della Gestione per la Sicurezza Alimentare alla norma UNI EN ISO 22000:2018;
10. attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori Pubblici SOA;
11. certificazione di conformità della Progettazione, montaggio, ristrutturazione e manutenzione di cucine alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
12. certificazione di attribuzione Reating di Legalità;
13. attestazione Ecovadis per la sostenibilità aziendale;
14. certificato sistema gestione parità di genere secondo la norma UNI PDR 125:2022;
15. Sistema di Gestione dell'Energia - ISO 50001:2018
16. Sistema di gestione della sicurezza delle Informazioni per l'attività di Buoni Pasto ISO/ISC 27001:2022;
17. Sistema di Gestione delle risorse umane - Diversità, equità e inclusione UNI EN ISO 34015:2021;
18. LACTOS FREE VESIONE1:2004
19. GLUTEN FREE VERSIONE 1:2024

3 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

3.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EX D. LGS. N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui **interesse** o **vantaggio** i reati in questione sono stati commessi.

I reati possono essere commessi da:

- **soggetti in posizione apicale** [art. 5 lett. a) del decreto]: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- **soggetti in posizione subordinata** [art. 5 lett. b) del decreto]: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Rientrano in quest'ultima categoria non solo i soggetti legati alla Società da un vincolo organico, ma anche coloro che, pur non essendo sottoposti a un vero e proprio potere di direzione in forza di un rapporto di subordinazione gerarchica o funzionale, appaiono comunque assoggettati all'esercizio di un potere di vigilanza da parte dei soggetti apicali (ad es. consulenti di direzione).

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto (c.d. "reati presupposto") agli enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

Per questo motivo, la responsabilità dell'ente si configura come autonoma rispetto a quella degli autori del reato e viene attribuita alla Società nel suo complesso, per non essersi dotata di un sistema organizzativo orientato alla prevenzione dei reati (c.d. "**colpa in organizzazione"**): in altri termini, sia che il reato scaturisca da una generale politica aziendale di tolleranza verso condotte illecite, ovvero si manifesti, più semplicemente, come conseguenza di negligenze o lacune nello svolgimento quotidiano delle attività aziendali, la responsabilità "penale" dell'ente consiste nell'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza: in particolare, nel non aver adottato un proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo del rischio reato, che sia verificabile – nella sua idoneità ed efficacia prevenzionale dal giudice chiamato a pronunciarsi sulle responsabilità penali delle persone fisiche e su quella – conseguente alle prime – della persona giuridica che dal reato abbiano tratto beneficio. La condizione che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente consente di escludere la responsabilità dell'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse personale e, quindi, il reo abbia agito

nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

3.2 I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Quanto ai reati presupposto, il D.lgs. n. 231/2001 richiama le seguenti tipologie:

I reati che impegnano la responsabilità dell'ente sono tassativamente indicati dal legislatore ed alla data della presente adozione del Modello sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)

- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

28. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

29. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

30. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

L'art. 26 del Decreto prevede, anche, l'ipotesi che i delitti sopra indicati possano essere commessi nelle forme del tentativo. In questo caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'elenco completo con l'esplicazione delle fattispecie e delle sanzioni dei reati presupposto è allegato alle Parti speciali del Presente Modello. Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

3.3 ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In ogni caso l'ente non risponde se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'art. 6 D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali

reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di segnalare la necessità del suo aggiornamento;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure **idonee** a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'**efficace** attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività unitamente a un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre il comma **2-bis del predetto art. 6 del d.lgs.231/01 prevede che "**I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"

3.4 L'IMPIANTO SANZIONATORIO PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI

L'impianto sanzionatorio introdotto dal Decreto mira non soltanto a colpire il patrimonio dell'ente, ma anche la sua operatività, vietando e/o limitando l'esercizio delle attività nel cui ambito il reato risulti

commesso. In particolare, l'art. 9 prevede due tipologie differenti di sanzioni:

a) **pecuniarie**: applicabili in tutti i casi di illecito 231, in misura variabile a seconda della gravità
b) del reato e delle condizioni economiche e capacità patrimoniale dell'ente;
c) **interdittive**: applicabili in concorso con le sanzioni pecuniarie, su base temporanea[2], nelle ipotesi di maggiore gravità o nell'eventualità di reiterazione di reati, secondo una graduazione di intensità che prevede, in ordine di gravità decrescente:
   - l'interdizione dall'esercizio dell'attività nel cui ambito si sia verificato l'illecito;
   - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
   - il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
   - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
   - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Preme, inoltre, evidenziare che le misure interdittive sono applicabili anche in sede cautelare – ossia prima della definizione del giudizio di merito a carico dell'Ente, ove sussistano gravi indizi in ordine alla responsabilità dell'ente stesso, ovvero pericolo di reiterazione del reato – sin dalla fase delle indagini preliminari.

Inoltre, sono previste, a titolo di sanzioni accessorie:

a) la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, applicabile senza limitazioni e diretta a evitare che l'ente si arricchisca ingiustamente tramite la commissione del reato;
b) la **pubblicazione** della sentenza di condanna, da applicarsi congiuntamente alle sanzioni interdittive, nei casi di particolare gravità.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

3.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO SUCCESSIVA ALLA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO

L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità da reato per la Società che riesca a dimostrare di aver adottato, ed efficacemente attuato, prima del fatto-reato occorso, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati della specie di quello in concreto verificatosi.

Onde poter beneficiare dell'esenzione di responsabilità, l'Ente deve provare:

a) di aver adottato e attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) di aver vigilato sull'effettiva operatività e osservanza del Modello da parte dei destinatari, attraverso apposito Organismo di Vigilanza.

Qualora il reato si sia già verificato, la Società potrà beneficiare di una specifica circostanza attenuante legata all'adozione del Modello Organizzativo c.d. "*post factum*" coordinata alle altre condizioni sancite dall'art. 17 del decreto, quali il risarcimento del danno e la messa a disposizione del profitto illecito ai fini della confisca.

In particolare, l'adozione del Modello 231 dopo la contestazione dell'illecito (*post factum*) ha i seguenti benefici:

a) esclusione delle sanzioni interdittive ed applicazione delle sole sanzioni pecuniarie (art. 17);
b) riduzione della sanzione pecuniaria dalla metà ai due terzi, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ricorrono congiuntamente le condizioni di cui all'art. 17, tra cui rientra [cfr. lettera b)] anche l'eliminazione, successivamente alla contestazione dell'illecito ma comunque entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, delle carenze organizzative che hanno determinato il reato «mediante l'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Peraltro, nel contesto anzidetto, affinché il Modello ex post possa ritenersi idoneo a scongiurare la commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi, la Società è chiamata a costruire un sistema di prevenzione dei reati, non in termini esclusivamente prognostici ed ipotetici, ma che tenga conto del dato fattuale desumibile dalla prospettazione accusatoria.

Tali aspetti saranno oggetto di puntuale analisi nella trattazione della Parte Speciale del presente Modello alla quale si rinvia per ogni approfondimento in materia.

4 IL MODELLO 231 DI EP S.P.A.

4.1 INTRODUZIONE

La Società, a seguito di un percorso di crescita e consapevolezza della centralità della cultura della *corporate governance*, ha adottato un Modello di Organizzazione che è funzionale alla prevenzione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01 ed è espressione della politica aziendale, orientata alla prevenzione del rischio penale di impresa che coinvolge, sul piano sostanziale, l'intera platea dei destinatari (soggetti apicali e sottoposti). L'adozione del Modello si prefigge tre obiettivi:

1. **Obiettivo giuridico:** di ottenere l'esonero da responsabilità da reato dell'ente, qualora siano rilevati e perseguiti dal giudice penale comportamenti criminosi da parte di soggetti che operano per suo conto.
2. **Obiettivo gestionale:** di perfezionare il sistema organizzativo e quello dei controlli interni e gestione dei rischi in termini di maggiore formalizzazione, segregazione e chiarezza delle mansioni, delle responsabilità individuali e delle linee di riporto.
3. **Obiettivo reputazionale:** di preservare il buon nome e l'immagine aziendale e consolidare la reputazione di ente rispettoso della legalità, attraverso interventi di comunicazione e formazione del personale sul modello organizzativo anti-reato e la diffusione ed effettiva attuazione di un codice etico calato sulla specificità dell'ente.

Il presente Modello – da intendersi quale ulteriore nuova versione revisionata ed aggiornata rispetto alla precedente versione - è stato preceduto, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, da una nuova mappatura delle funzioni aziendali, a seguito dei cambiamenti organizzativi e societari nonché del progressivo ampliamento del catalogo dei reati implicanti la responsabilità dell'ente rispetto a quelli considerati nella precedente stesura del Modello: i più recenti sono:

1. Il D.lgs. 141/2024 – "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", vigente dal 4 ottobre 2024, ha modificato l'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) del D.lgs. 231/2001 sostituendo il richiamo al D.P.R. 43/1973, con il richiamo alle disposizioni contenute nel decreto stesso e nel Testo Unico in materia di accise. I reati presupposto previsti dall'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) del D.lgs. 231/2001 risultano ora come segue:
    - reati derivanti dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D. Lgs. 504/1995):
        - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d.lgs. 504/1995);
        - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40 bis d.lgs. 504/1995)
        - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate

alla vendita (Art. 40 quinquies)

- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 42 d.lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 d.lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. 504/1995);

- Reati derivanti dalle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione (D. Lgs. 141/2024)
  - Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 d.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 d.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. 141/2024) con annessa aggravante ex art. 85;
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024).

  Il trattamento sanzionatorio è stato inasprito mediante la previsione di una circostanza aggravante in relazione alle fattispecie di contrabbando (da art. 78 ad art. 83 del D. lgs. 141/2024) e per le fattispecie in tema di accise (art. 40-ter, art. 40 quater e art. 45 D. lgs. 504/1995), e l'ipotesi di confisca anche per equivalente di cui all'art. 44 D. lgs. 504/1995 che all'art. 94 D. Lgs 141/2024. Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) del D.lgs. 231/2001, comma 2 (imposte o i diritti di confine oltre centomila euro), sono state previste le ulteriori sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

2. Il D.lgs. 145/2024 - “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, vigente dal 17 ottobre 2024, ha modificato, tra l’altro, il D.lgs. 286/1998 – “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”: all’art. 22, comma 12-bis, lettera c), le parole: «di particolare sfruttamento» sono soppresse.
3. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11/04/2025 il Decreto-legge n. 48 dell’11 Aprile 2025 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”. Tale aggiornamento normativo ha introdotto nell’ambito dell’art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001:
    - l’art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo); e
    - l'art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti).

    Viene inoltre modificato anche l'Art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell’Art. 24 del D. Lgs 231/01.
4. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16/06/2025 la Legge n. 82 del 6 Giugno 2025 “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”. Tale aggiornamento normativo ha comportato l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'Art.25-undevicies “Delitti contro gli animali” e la relativa introduzione dei seguenti reati:
    - 544-bis c.p. (Uccisione di animali),
    - 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali),
    - 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati),
    - 544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali),
    - 544-septies (Circostanze aggravanti),
    - 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).

    Tale provvedimento ha comportato inoltre la modifica del testo dell'art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e dell'Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) facenti parte dell’Art. 25-undecies del D. lgs 231/2001 (Reati ambientali).

Si è dunque proceduto alla integrazione/revisione delle schede di *Risk Assessment* in un nuovo documento unitario elaborato dal team di lavoro in conformità alla metodologia di seguito descritta, condiviso dall’Organismo di Vigilanza e portato all’attenzione dell’Organo Amministrativo.

Pertanto, il Modello attuale costituisce il risultato finale del processo di aggiornamento progressivo ed organico del sistema aziendale di conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001, di cui è garante l’Organismo di Vigilanza. L’odierna revisione si è resa altresì necessaria, in ossequio all’obbligo di periodico

adeguamento ed aggiornamento del Modello sancito in capo all'organismo di vigilanza dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/01.

4.2 FINALITÀ DEL MODELLO

Attraverso l'adozione del Modello la Società persegue le seguenti principali finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, in quanto le suddette forme di comportamento sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali e organizzativi cui la Società si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- creazione di una nuova cultura della gestione del rischio e del relativo controllo;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati attraverso un'azione costante di monitoraggio delle aree di attività a rischio.

Punti essenziali del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e dei presidi istituiti per prevenire i reati e il coinvolgimento degli operatori aziendali nell'attuazione degli stessi;
- la mappatura delle aree di attività a rischio dell'Azienda, con evidenza delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- l'applicazione e il rispetto, in tutte le attività aziendali, del principio della separazione delle funzioni (segregation of duties) in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri autorizzativi e dispositivi coerenti con le responsabilità assegnate e le
- mansioni in concreto disimpegnate da ciascun operatore;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché dell'efficace attuazione del Modello, con conseguente aggiornamento periodico.

4.3 FASI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse e a vantaggio dell'ente stesso.

La Società ha deciso di migliorare la propria struttura organizzativa limitando il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione prima e l'aggiornamento poi del proprio Modello 231.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Al fine di definire un Modello personalizzato sull'assetto organizzativo di EP S.p.A. è stata condotta un'attività di risk Assessment – formalizzata in separato documento che costituisce parte integrante del Modello 231 – gestita nel rispetto della seguente metodologia operativa:

- intervista diretta al/i referente/i aziendale/i nell'area dipartimentale considerata; Nello specifico:
- *Amministratore Unico*
- *Area Amministrazione (attività svolta in outsourcing dalla Società Progetto Emme 2)*
- *Direzione Personale*
- *Direzione Acquisti*
- *Direzione Operativa*
- *Direzione Gare*
- *Direzione Commerciale*
- *Area Qualità Ambiente e Sicurezza*
- *Responsabile IT e Amministratore di Sistema (attività gestita in outsourcing dalla società DELSE S.r.l.)*
- esame della documentazione aziendale acquisita;
- evidenza dei possibili incroci tra l'area di riferimento e le varie ipotesi di reato richiamate dal decreto 231, con la descrizione delle modalità di attuazione dei reati che potrebbero implicare una responsabilità dell'Ente da reato e delle specifiche attività esposte a tale rischio (c.d. attività sensibili);
- stesura delle schede tecniche di risk management e attribuzione del livello di rischiosità all'area dipartimentale esaminata, sulla base dei seguenti parametri standard di adeguatezza del sistema di controllo interno:
- **autoregolamentazione**: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili (procedure formalizzate, prassi di lavoro e controlli esistenti);
- **tracciabilità**: verificabilità, ex post, anche tramite appositi supporti documentali, del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili;
- **segregazione di ruoli e funzioni**: suddivisione delle attività e dei relativi privilegi per i vari

processi aziendali, tra più utenti, al fine di ottenere la contrapposizione di ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla l'attività;

- **sistema deleghe e procure**: coerenza tra i poteri autorizzativi e di firma eventualmente conferiti e le responsabilità organizzative e gestionali assegnate a ogni funzione/direzione;
- rapporti con la P.A. e Autorità di Vigilanza.
- condivisione della mappatura delle aree e dei processi sensibili con i referenti aziendali intervistati;
- condivisione delle priorità identificate rispetto ai gap rilevati e pianificazione delle azioni correttive che sono rappresentate nella Parte Speciale.

A seguito dell'individuazione delle "attività a rischio", il gruppo di lavoro ha tenuto conto, nella predisposizione del Modello Organizzativo:

a) delle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2001;
b) della elaborazione giurisprudenziale formatasi circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere a un vaglio di piena adeguatezza di un Modello Organizzativo;
c) delle indicazioni contenute nelle già citate Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Il tutto necessariamente parametrato alla realtà concreta in cui opera la Società. Dopo il Documento di Analisi dei Rischi, la Società ha elaborato i seguenti documenti:

- **Codice Etico**, predisponendo un apposito documento aziendale, di principi comportamentali generali validi per tutti i settori di attività e per l'intera popolazione aziendale – soggetti apicali e sottoposti – integrati da specifiche prescrizioni di buona condotta relative ai processi sensibili rilevati nel documento di risk analysis ed agli operatori aziendali coinvolti.
- **Parte Generale del Modello** - che identifica le caratteristiche strutturali dell'Organizzazione nonché le modalità di creazione del modello e della sua diffusione – formazione/informazione.
- **Sistema disciplinare** - che formalizza le sanzioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- **Parte Speciale del Modello 231** - divisa per aree di rischio-reato, dettaglia i presidi organizzativi adottati per la gestione del rischio nelle singole aree oggetto di rilevazione nella fase di risk Assessment, con particolare focus sulle aree in cui risulta rilevante il rischio reato evidenziando, in particolare:
  - Processi a potenziale "rischio reato" e le relative attività sensibili;
  - Funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato o delle attività sensibili;
  - Reati astrattamente perpetrabili;
  - Principi di controllo rilevanti nell'ambito delle singole aree di rischio;
  - Principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;

- **Catalogo reati presupposto 231** – riepilogativo di tutti i reati inseriti nel catalogo dei reati presupposto 231.
- **Procedura Whistleblowing** – stabilisce la procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni di violazioni e protezione delle persone che segnalano violazioni, nonché le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti, i Facilitatori e le Persone Correlate, secondo le linee guida pubblicate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Tali documenti sono soggetti a revisione e aggiornamento periodici: nel caso di modifiche al Modello o all'analisi dei rischi e sono formalmente approvate dall'organo di amministrazione della Società.

4.4 DESTINATARI DEL MODELLO

Sono da considerarsi destinatari del Modello:

1) **Organi sociali** (Soci, AU, nonché qualsiasi altro soggetto che eserciti, anche in via di fatto, poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società);
2) **Personale formalmente inquadrato in organico** sia sulla base di contratti di lavoro subordinato sia sulla base di rapporti libero-professionali;
3) **Consulenti non inquadrati in organico e chiunque eroghi** (in forma individuale o associata) **prestazioni in nome e/o per conto della Società** o comunque sotto il controllo della stessa.
4) I **partner**, gli **operatori commerciali** e i **contraenti della Società** (quali, ad es., fornitori, imprese consorziate e subappaltatori), nei limiti delle incombenze di volta in volta disimpegnate in maniera sinergica con la Società.

A tutti i destinatari è fatto esplicito divieto di tenere qualsiasi comportamento non conforme a quanto previsto dal Modello, anche se realizzato nell'interesse della Società o al fine di recarle un vantaggio.

5 ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ

5.1 ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ E.P. S.P.A

E.P. S.P.A, ha una forma di governo monocratico incentrata sull' **Amministratore Unico**: Dr. Dario Iannella, nominato dall'assemblea dei soci in data 16/10/2023 dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I RESPONSABILI DI AREA

Ogni area è presidiata da un Responsabile che svolge le proprie funzioni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della Società. Per ogni Responsabile, le principali responsabilità, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono:

- Collaborare con la *Governance* nella predisposizione dei piani strategici aziendali definendo obiettivi e modalità di attuazione;
- Rendere esecutive le decisioni dell'Organo Amministrativo e verificarne la puntuale esecuzione;

- Coordinare e ottimizzare l'operatività della propria area, nel rispetto delle direttive dell'Organo Amministrativo;
- Riferire all'Organo Amministrativo sul generale andamento della gestione aziendale;
- Mantenere i rapporti con gli *stakeholders* (clienti, fornitori, ecc.) al fine di creare relazioni profittevoli e durevoli.

Ogni responsabile/addetto ha, inoltre, l'onere di astenersi da qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la Società. In tali evenienze, la Società ha l'obbligo di informarne tempestivamente, ex art. 2391 cod. civ., l'Organismo di Vigilanza. Assume, infine, l'impegno di farrispettare scrupolosamente le prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello e i valori enunciati nel Codice Etico, nei confronti di tutti i Destinatari.

5.2 GLI ORGANI DI CONTROLLO

In merito alle attività svolte dalla Governance, sono attivi in azienda i seguenti presidi di controllo:

- **COLLEGIO SINDACALE**: formato da tre sindaci effettivi e due supplenti
- **REVISORE LEGALE:** QUADRANS S.p.A.
- **ODV MONOCRATIVO:** dotato di un regolamento interno non soggetto all'approvazione degli organi sociali. L'OdV mantiene una linea di reporting nei confronti della Governance. Tutti gli incontri sono verbalizzati.

Quale ulteriore presidio di controllo, la Società riceve inoltre i controlli da parte di Enti di certificazione accreditati per il rinnovo e il mantenimento delle certificazioni.

5.3 IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO

Per le attività della EP S.p.A. relative alla produzione, conservazione e movimentazione di prodotti alimentari (pasti caldi e freddi), esistono e sono applicate le Procedure di Autocontrollo Igienico **(metodologia HACCP),** nel quale sono anche definiti i controlli di processo e finali, e predisposta opportuna modulistica di registrazione.

La società, per la gestione di tali attività, ha inoltre implementato puntuali e specifici controlli in processo e finali.

Nello specifico, il monitoraggio e il controllo di ciascun cantiere sono eseguiti attraverso le seguenti quattro categorie di controlli:

- controllo del personale
- controllo dei generi alimentari: controllo delle derrate alimentari consumate e ordinate
- controllo del gradimento del cliente
- controllo qualità (controllo igienico sanitario dei centri di cottura).

Il Modello HACCP, definito e sviluppato sulla base delle disposizioni del Reg CE n° 852/04 del 29 aprile

2004, parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da EP, definisce le modalità di gestione per la sicurezza alimentare dei prodotti.

In seguito all'acquisizione della gara o dell'ordine del cliente, la gestione dei centri di produzione (cantieri) è affidata ai Referenti/Capo Area, i quali supervisionano e coordinano i Responsabili di ciascun cantiere. La definizione delle modalità operative per la gestione e il controllo dei centri di produzione sono presidiati dalla procedura "Produzione, Servizi e controlli" e dal Manuale HACCP. Il controllo qualità è eseguito dal Referente di Area attraverso il "Modulo di check list" che compila durante i sopralluoghi effettuati presso i centri di produzione al fine di verificare che vengano attuate tutte le procedure del Manuale HACCP (es. le temperature dei frigoriferi, il rispetto dei giusti metodi di cottura ecc.). L'attestazione dell'avvenuto controllo delle derrate alimentari avviene in fase di accettazione della merce con la firma della bolla. Inoltre, i Responsabili di Produzione, ad inizio e fine settimana, compilano la check list pre-post operativa che rappresenta lo strumento per monitorare la presenza di eventuali criticità rilevate a inizio settimana e lo stato di avanzamento e la corretta gestione delle stesse a fine settimana.

L' Ufficio Qualità, infatti, con scadenza periodica acquisisce le check list di ciascun cantiere e procede, al fine di verificare se vi sono criticità nei cantieri, ad una valutazione delle stesse. L'analisi delle check list compilate dai responsabili viene effettuata di concerto con i referenti/capi area, l'Ufficio qualità, che prendono in carica eventuali anomalie/non conformità.

Con riferimento alle attività di controllo eseguite dall' Ufficio qualità, non viene effettuata una verifica in loco presso i cantieri, ma dall'analisi delle schede HACCP inviate dai singoli cantieri, dalle check list compilate dai capi area e dall'esito degli audit di terza parte, viene fuori una valutazione complessiva, alla quale si aggiunge (e a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19) l'utilizzo della piattaforma a distanza per la formazione interna, e per confronti relativi a problematiche/NC emerse, il tutto ampliato anche con supporti fotografici.

Le schede HACCP compilate presso ciascun cantiere rappresentano le registrazioni dei controlli effettuati secondo quanto dettato dal manuale HACCP, esse sono:

- Scheda ricevimento merci
- Scheda registrazione pulizia e sanificazione
- Scheda registrazione T celle
- Scheda registrazione t/T
- Check list pre-post operativa
- Scheda valutazione soddisfazione del cliente
- Modulo non conformità
- Modulo reclami clienti.

5.4 SISTEMI DI GESTIONE E ARMONIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Uno dei principi ispiratori nella costruzione del Modello 231 della Società consiste nell'ottimizzare quanto

desumibile dall'assetto organizzativo esistente, non solo in termini di struttura, ruoli e mansioni del personale, ma anche in termini di recepimento delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti e operanti all'interno della Società. La logica sottostante è quella di evitare ridondanze e sovrastrutture atte a creare diseconomie che rischierebbero di appesantire le attività di gestione e controllo del Modello, sino a vanificarne potenzialmente le fondamentali finalità previste dalla norma. Questa scelta strategica è apparsa idonea ad assicurare il corretto funzionamento del Modello nel tempo, in quanto consente di integrarne le prescrizioni e i protocolli di gestione delle attività sensibili, nel flusso dei processi aziendali correnti, attraverso l'organicità della documentazione aziendale e l'adeguatezza dei flussi informativi tra i vari soggetti aziendali in conformità alle responsabilità gestite.

Al fine di migliorare l'efficienza dei Modelli Organizzativi richiesti dal decreto 231, sarà opportuno valorizzare la sinergia con la documentazione adottata dalla Società (es. Manuali interni, procedure).

La Società in data 23 dicembre 2024 ha deliberato, in relazione alla gara a procedura aperta indetta dalla Consip S.p.A. denominata "Gara per l'affidamento di un Accordo Quadro, suddiviso in 15 Lotti avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - ed. 10" per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo quadro ai sensi della normativa vigente", l'adozione di un regolamento contenente le misure di sostegno al reddito dei dipendenti della società impiegati nella divisione "LUNCH GM". Il regolamento, in particolare, avrà una durata di due anni con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e termine il 31 dicembre 2026, e descrive con sufficiente dettaglio alcune iniziative di welfare dirette al sostegno del reddito dei dipendenti, alla crescita economica, culturale e sociale delle proprie famiglie ed al benessere diffuso che dovranno essere attuate entro un anno dalla data di decorrenza dell'accordo quadro di cui alla Gara in conformità alle dichiarazioni rese ed alle assunzioni presentare a Consip S.p.A. in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

5.5 ATTIVITÀ AFFIDATE IN OUTSOURCING

La Società EP S.p.A. ha esternalizzato la gestione delle attività amministrative, contabili, fiscali, e di tutte le Società del Gruppo, affidandone la gestione, attraverso apposito contratto di servizio, alla Società ***"Progetto Emme 2 S.r.l."*** Le attività svolte dalla Progetto Emme 2 perla EP si sostanziano in:

- **Amministrazione**: elaborazione della contabilità generale e del bilancio di esercizio; contabilità fornitori, clienti e banche ecc.; tenuta dei libri contabili e dei registri obbligatori per gli adempimenti civili e fiscali richiesti dalla normativa vigente e per la redazione del bilancio civile e delle dichiarazioni fiscali di periodo; supporto amministrativo a favore dei professionisti incaricati dalla EP, nello svolgimento delle attività giudiziarie e stragiudiziali, loro riservate.
- **Finanza:** gestione delle politiche finanziarie attraverso la selezione delle fonti di finanziamento, gestione dei fidi, dei cambi e della corretta contabilizzazione dei rapporti di tesoreria interna attraverso la gestione dei rapporti di conto corrente, cash pooling o altri servizi di tesoreria accentrata.
- **Controllo di gestione:** definizione dei processi di pianificazione e controllo economico-

amministrativo; monitoraggio dell'andamento finanziario della società ed elaborazione dei preventivi e dei consuntivi periodici; supporto amministrativo a favore dei professionisti incaricati da EP, nello svolgimento delle attività giudiziarie e stragiudiziali loro riservate.

La Società Progetto Emme 2, per lo svolgimento delle attività che svolge per la EP S.p.A. si avvale di dipendenti propri e di dipendenti della EP.

Le attività di rendicontazione dei buoni pasto cartacei ed elettronici, sono gestite invece dalla Società **SER.TIK S.r.l.** (rendiconta ed emette fattura per conto di EP).

Le attività che la Ser.tik S.r.l. svolge per la EP sono dettagliate nel contratto di Convenzione tra le due Società, e sono:

- Generazione di code-line di buoni pasto sia cartacei che elettronici;
- Stampa, fascicolazione, confezionamento e consegna di buoni pasto cartacei;
- Ricarica delle code-line sulle card "LUNCH GM";
- Rendicontazione dei buoni pasto cartacei ed elettronici;
- Macero dei buoni pasto cartacei;
- Reperimento sul mercato di esercizi commerciale.

Infine, la gestione della infrastruttura informatica della EP è gestita in *outsourcing* dalla Società **Delse S.r.l.**

5.6 RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO EP

La E.P. S.P.A. detiene il 100% della Società Controllata City Service S.r.l., la quale non viene consolidata, così come previsto dall'articolo 28 lett. a) del D.Lgs. 127/91, per irrilevanza della stessa, alla luce dello scarso fatturato fatto registrare, se confrontato a quello della EP s.p.a.

5.7 DELEGHE E PROCURE

Il tema della delega assume, nell'ambito del D. Lgs. n 231/2001, un profilo rilevante. Il D. Lgs. n. 231/2001 dispone infatti (art. 6, comma 2) che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguentiesigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziare idonee ad impedire la commissione deireati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure introdotte nel modello.

Come più volte sottolineato in sede di enunciazione dei principi generali dei Modelli 231 al fine di realizzare efficacemente il principio di separazione dei compiti, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un

intero processo, si rende opportuno che il vertice aziendale deleghi formalmente alcune attività ed i relativi poteri di intervento, mantenendo compiti di controllo, più o meno incisivi e ampi, in relazione alla materia delegata ed alla qualifica/livello dei delegati.

Per "**delega**" si intende lo strumento organizzativo aziendale che serve ad attribuire a un soggetto diverso dal destinatario istituzionale della norma penale, gli obblighi e le responsabilità dalla norma individuate come spettanti originariamente al delegante.

I criteri di attribuzione della delega di funzioni sono espressione di parametri mutuati dalla giurisprudenza e codificati, con valenza di portata generale, dal nuovo Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro (art. 16 D. Lgs. 81/2008), secondo i quali:

a) la delega risulta da atto scritto recante data certa;
b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) la delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) il delegato deve essere provvisto dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
e) funzioni delegate;
f) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
g) alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Per **"procura"** si intende l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse a un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso. I criteri di assegnazione delle procure sono i seguenti:

a) **le procure generali** – preordinate alla cura di tutti gli affari dell'ente rappresentato (o a una categoria di affari) - vengono conferite soltanto ai titolari di quelle funzioni aziendali che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza dell'azienda;
b) **le procure speciali** – che riguardano il compimento di specifici atti - descrivono i poteri di gestione conferiti, l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o dispesa.

Le procure conferite si estinguono con il compimento, da parte del procuratore, degli atti per cui era stata conferita la procura; con la morte del procuratore o del rappresentato; con la revoca da parte del rappresentato; con la rinunzia da parte del procuratore o con il fallimento del rappresentato.

5.8 IL SISTEMA "DELEGHE E PROCURE" IN E.P. S.P.A

L'articolazione chiara e formalizzata dei compiti e delle responsabilità costituisce, infatti, un importante strumento di trasparenza, separazione e bilanciamento dei poteri all'interno dell'organizzazione societaria.

A tal riguardo, le Linee guida Confindustria individuano quale componente di un sistema di controllo preventivo, oltre all'adozione di un Codice Etico, alla formazione del personale e alla comunicazione interna, "*un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro*" per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla "descrizione dei compiti", con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

In particolare, la Società a seguito dell'adeguamento della società al decreto 231 è stata sottoposta a un processo di aggiornamento volto ad allineare i poteri suddetti con le effettive responsabilità organizzative rilevate in sede di Risk Assessment 231.

Alla data di redazione della presente versione del Modello, risultano titolari di deleghe e/o procure:

- **Amministratore Unico** (Rappresentante dell'impresa) Dr. Dario Iannella: nominato in data 16/10/2023 e la Sua nomina ha una durata di 3 esercizi ed è rieleggibile, a cui sono stati conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- **Delegato di cui all'art. 2 della L. 287 del 25/08/1991 e Procuratore**, **Dr. Giuseppe Spirito**, nominato quale delegato con atto del 28/05/1999 ed una durata fino alla revoca e in qualità di procuratore con atto del Notaio Paolo Morelli del 06/03/2017 ed una durata fino alla revoca.
- **Preposto alla Gestione Tecnica ai sensi del D.M. 274/97 Dr.ssa Ferraioli Antonietta Lucia**, nominata quale preposto il 05/07/2023 ed una durata fino alla revoca per le sezioni di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
- **Responsabile tecnico Gennaro Cerqueto nominato con atto del 15/05/2002 quale responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G del D.M. n. 37/2008 e succ. mod.e int.**
- **Procuratori:**
  - **Salvatore Donnarumma,** nominato con atto del 06/03/2017 fino alla revoca;
  - **Riccardo Gismondi,** nominato con atto del 26/09/2022 fino alla revoca;
  - **Gaetano Sodano,** nominato con atto del 26/09/2022 fino alla revoca;

A cui sono attribuiti i poteri:

- stipulare, in Italia, contratti di appalto o subappalto, partecipare a gare di appalto di ogni genere e tipo, presenziare alle sedute di gare, intervenire a collaudi, sopralluoghi, verbali di consegna di locali ed attrezzature, costituire associazionitemporanee d'imprese, conferendo ed accettando i relativi mandati;
- stipulare contratti di affitto di aziende e/ o rami di aziende;
- stipulare contratti di locazione di immobili civili e commerciali in tutto il territorio italiano;
- conciliare e transigere le controversie promosse in sede di commissione di conciliazione avanti le direzioni territoriali del lavoro, gli uffici del lavoro ed i sindacati;
- rappresentare la Società innanzi alle organizzazioni sindacali ed agli uffici del lavoro anche al fine

di sottoscrive re verbali relativi alle assunzioni di personalee alla cessione dello stesso in ambito delle procedure di cambio di gestione dei servizi in appalto, con espressa facoltà di conciliare e transigere eventuali vertenze;

- inoltrare e sottoscrivere denunce e domande di tutti gli atti amministrativi e/o sanitari previsti dalla normativa vigente in relazione all'inizio atti vita' di ristorazione (scia sanitarie ed amministrative).

In materia di Sicurezza[4] risulta formalizzato, attraverso apposita delega, l'incarico di:

- Il **Datore di lavoro** (AU) che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ed a cui compete l'attività di identificazione del pericolo, valutazione dei rischi e attuazione delle misure necessarie avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
- Il **RSPP** designato con lettera di nomina, Dr.ssa Vorraro Assunta.
- Il **Medico competente coordinatore:** Dott. Finiello Ferdinando
- Il **RLS (6):** il Rappresentante per la sicurezza svolge i seguenti compiti ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 81/08:
  - Accede ai luoghi di lavoro ove avvengano le lavorazioni;
  - È consultato preventivamente per la valutazione dei rischi aziendali;
  - È consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente;
  - È consultato in merito agli incontri di formazione;
  - Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi;
  - Riceve le informazioni provenienti dal servizio di vigilanza;
  - Riceve una formazione adeguata;
  - Promuove l'elaborazione e l'attuazione delle misure di prevenzione;
  - Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
  - Avverte il Responsabile dell'azienda in merito ai rischi individuati
- **Addetti alla gestione emergenze.**

6 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto 231/2001 prevede l'obbligo di individuare specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.

A tal fine, la Società opera in conformità ai principi di gestione delle risorse finanziarie, sulla base dei tre principi cardine individuati ed esplicitati dalle Linee Guida Confindustria:

1. **Principio della segregazione** – "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo". In ossequio a tale principio, la Società adotta, nella gestione delle risorse finanziarie, una prassi consolidata che

assicura la separazione e l'indipendenza funzionale tra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa la corretta gestione delle risorse finanziarie impiegate; prevedendo inoltre il costante aggiornamento dell'organigramma affinché sia sempre in linea con la realtà operativa aziendale. In particolare, debbono essere stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone. Il superamento di tali limiti quantitativi può aver luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza opportunamente stabilite, sempre assicurando la separazione e l'indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.

2. **Principio della tracciabilità** – "*Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua*". In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impegno di risorse finanziarie devono avere una causale espressa e verificabile ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il relativo processo decisionale deve essere sempre verificabile e per nessuna ragione è consentito che i fondi della Società e la relativa movimentazione possano non essere registrati con documenti.
3. **Principio del controllo** – "Documentazione dell'attività di controllo". In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse finanziarie devono essere soggette ad un sistema di controllo, esercitato dall'OdV, idoneo a documentare – ad esempio attraverso la redazione di report o verbali – lo svolgimento di verifiche e/o attività di supervisione. In particolare, la Società attiva specifici processi di monitoraggio delle risorse finanziarie, finalizzati ad evitare lo stanziamento di provviste di fondi utili a perpetrare le diverse fattispecie di reato implicanti movimentazione di flussi di denaro (corruzione, riciclaggio, false comunicazioni sociali, ecc.).

7 IL CODICE ETICO DI GRUPPO EP.

L'organo amministrativo di EP S.p.A. in data 11 ottobre 2023 ha deliberato l'iscrizione della società alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese (CNA) e l'adesione, il recepimento e l'attuazione al codice etico di autoregolamentazione adottato dalla Confederazione, utilizzato come modello per la revisione del Codice Etico Aziendale del Gruppo E.P. S.p.A. che è parte integrante del Modello organizzativo 231.

Contestualmente alla delibera di adozione ne viene disposta la pubblicazione sul sito della Società: https://www.epspa.it/.

Il Codice etico del Gruppo EP esprime i principi, i valori e le norme di comportamento insiti nell'agire delle Società del Gruppo. In esso sono enunciati i diritti, i doveri e le responsabilità rispetto ai quali si conformano la conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto dei legittimi interessi della società, dei dipendenti, dei clienti, dei partners commerciali e finanziari e della collettività.

Il Codice Etico di Gruppo, in linea con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 231/01, stabilisce le linee guida comportamentali da tenere e regola il ruolo e i rapporti delle Società del Gruppo con l'universo dei soggetti con cui si relaziona per lo svolgimento del proprio *business*.

In particolare, il Codice Etico si ispira ai seguenti principi:

- le Società si impegnano a che tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, fornitori e clienti delle stesse – nonché il personale e funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere svolte attività in comune o tra loro coordinate anche temporaneamente – osservino costante rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle regole organizzative e procedimentali adottate dall'ente, in particolare di quelle espressamente previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della commissione di reati;
- le Società si impegnano ad adottare tutte le misure preventive volte a tutelare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- le Società si impegnano, nello svolgimento delle proprie attività, al rigoroso rispetto di tutta la legislazione e normativa ambientale applicabile.
- Sono destinatari dei principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo gli Organi Sociali e i loro componenti, i dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo, i consulenti e i collaboratori a qualunque titolo, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto del Gruppo

Sono inoltre tenuti a conoscere, accettare e rispettare i contenuti del Codice Etico:

- i fornitori della Società e, in generale, tutti coloro che assumono il ruolo di controparte contrattuale delle stesse;
- ogni altro soggetto privato o pubblico, anche di natura istituzionale, con cui la Società instaura a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, in Italia o all'estero, rapporti operativi.

I destinatari delle norme del Codice sono tenuti a osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

EP:

- adotta, con determina dell'AU, il Codice Etico;
- richiama l'osservanza delle disposizioni del suddetto Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.

Il Codice Etico si applica, quindi, all'intero organigramma aziendale di EP e ai portatori di interesse con i

quali intrattiene rapporti (collaboratori esterni, fornitori, clienti, consulenti), fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge.

I principi e i valori che informano il Codice Etico e le regole comportamentali nelle quali esse si traducono sono perseguiti e rispettati in ogni momento della vita dell'impresa e in ogni contesto nel quale essa sia chiamata ad operare.

I destinatari del Codice hanno l'obbligo di osservarne le disposizioni sia nei rapporti tra loro che nei rapporti con i terzi. In dettaglio:

- l'Organo di Amministrazione svolge le proprie funzioni, in particolare quelle di indirizzo, coordinamento e controllo, adeguandosi ai principi del Codice e verifica il rispetto di quest'ultimo da parte dei Responsabili di Area;
- i Responsabili delle varie aree adeguano la loro condotta ai principi del Codice Etico e verificano il rispetto di quest'ultimo da parte del personale e collaboratori;
- i dipendenti adeguano la propria condotta ai principi previsti nel Codice e alle direttive impartite dai propri superiori gerarchici. Nello specifico, l'osservanza del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile;
- i collaboratori esterni (fornitori, consulenti, ecc.) sono vincolati alle previsioni del Codice previo inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di osservarne le disposizioni; con la medesima clausola la Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di violazione delle disposizioni del Codice da parte dei suddetti collaboratori.

L'organo competente a verificare la corretta attuazione del Codice tra tutti i destinatari è l'OdV, che ne cura anche l'aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa, al possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società e agli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell'attività d'impresa. Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'applicazione del Codice Etico nell'ambito delle mansioni di propria competenza.

8 ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art.6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per vedere riconosciuta l'esimente della responsabilità amministrativa, che sia affidato a un organismo della Società, dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo", il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle prescrizioni del Modello, nonché di vigilare sul suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;

- continuità d'azione.

L'autonomia richiesta dalla norma presuppone: a) che l'OdV non sia composto da soggetti appartenenti all'Organo sociale di gestione e sia collocato nella posizione di unità di staff del predetto organo, in modo tale da consentire l'esercizio dei propri poteri senza interferenze o limitazioni da parte di altri organi o funzioni dell'ente, ivi compreso l'Organo Gestorio che è uno dei soggetti controllati dall'Organismo di Vigilanza. Infatti va a questo proposito affermato che l'Organismo di Vigilanza, a seguito della nomina da parte dell'Organo Dirigente, esercita i poteri di iniziativa e controllo sull'applicazione e l'osservanza del Modello anche nei confronti dello stesso Organo Dirigente; b) che l'Organismo venga dotato di autonome risorse finanziarie da impegnare per l'esercizio delle proprie funzioni (ad es. per la richiesta di consulenze esterne su aree peculiari di controllo) salvo l'obbligo di rendicontazione all' AU. Pertanto, sarà attribuito all'OdV – in prima battuta all'atto di nomina e successivamente con cadenza annuale – un budget di spesa adeguato allo svolgimento dell'azione di vigilanza e di controllo, in coerenza con le dinamiche e le dimensioni dell'organizzazione aziendale di riferimento. Le modalità di utilizzo del budget da parte dell'Organismo andranno per contro previste nel regolamento di funzionamento di quest'ultimo. All'OdV è poi attribuita la facoltà di richiedere l'ampliamento del budget, per specifiche esigenze prospettate di volta in volta, allo scopo di essere sempre nella condizione di svolgere i propri compiti in piena autonomia economica e gestionale.

L'indipendenza dell'OdV richiede l'assenza di coinvolgimento dell'organo di controllo in compiti e mansioni tali da rendere i membri dell'Organismo partecipi di decisioni e attività che potrebbero condizionarne l'obiettività di giudizio in sede di monitoraggio e controllo sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, come nel caso in cui vi fosse sovrapposizione tra la figura del controllore e quella del controllato: per questo motivo, i compiti dell'Organismo di Vigilanza esigono che il soggetto vigilato sia distinto dal componente dell'OdV.

Il requisito della professionalità va inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di controllo assegnate all'Organismo.

Infine, per continuità di azione, si intende la capacità costante dell'OdV di monitorare nel tempo il rispetto del Modello Organizzativo adottato, in modo da garantirne l'idoneità a prevenire i reati e l'efficace attuazione.

8.2 REQUISITI DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI ODV

Non possono essere nominati alla carica di OdV e, se già nominati, decadono automaticamente:

a. coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
b. coloro che sono indagati o imputati per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001;
c. coloro che siano stati condannati per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un

delitto in materia tributaria, anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato;

d. coloro che sono imputati o sono stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo, anche se la sentenza non è passata in giudicato;
e. coloro che siano incorsi in una delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato al presente Modello;
f. coloro che abbiano svolto funzioni di Organismo di Vigilanza in altra società che sia stata sottoposta alle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, anche se applicate in via non definitiva;
g. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Presidente, del Direttore Generale e dell'AU della Società o delle sue controllate, controllanti o consorelle; a tali soggetti sono equiparati coloro che appartengono, anche di fatto, al nucleo familiare dei predetti amministratori;
h. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
i. coloro che abbiano svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
j. coloro che abbiano svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Società da questa controllate o a questa collegate.
k. gli affetti da una grave infermità che renda inidonei a svolgere le proprie funzioni di vigilanza odi un'infermità che comunque determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiorea sei mesi.

8.3 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DURATA

EP S.P.A. ha nominato, su espressa delega dell'assembla dei soci del 10 settembre 2021, con determina dell'AU in pari data 10 settembre 2021 un Organismo di Vigilanza monocratico, garantendo tutte le prerogative di autonomia, professionalità e indipendenza sopra esplicate compreso il potere di spesa con dotazione di apposito budget.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni dalla delibera di nomina; i suoi membri sono rieleggibili e rimangono comunque in carica fino alla formale designazione dei successori.

8.4 REVOCA DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato per i seguenti motivi:

- insorgenza sopravvenuta di uno dei requisiti di incompatibilità di cui al precedente paragrafo;
- gravi e accertati motivi che ne vanifichino l'indipendenza o comunque ledano il rapporto fiduciario con la Società, posto a fondamento dell'incarico.

La revoca, e la successiva sostituzione, dell'Organismo di Vigilanza (o di un suo membro, in caso di composizione collegiale) compete all' AU.

8.5 DIMISSIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, l'AU provvede alla sostituzione alla prima adunanza utile. L'OdV dimissionario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Organismo.

8.6 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

All'OdV sono affidati i compiti di:

- vigilare sull'effettività del Modello, e quindi sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenuteda parte dell'Organo Amministrativo, del *management,* dei dipendenti, dei consulenti, dei *partners* e degli operatori commerciali, contraenti della Società;
- verificare periodicamente l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti in modo da salvaguardare la Società da possibili comportamenti illeciti;
- valutare e suggerire l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutare delle norme o delle condizioni aziendali;
- assicurare i flussi informativi di competenza.

Su un piano operativo, le attività che l'OdV è chiamato a compiere sono:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività della Società al fine di aggiornare la mappatura delle fattispecie di attività sensibili, in particolare in caso di attivazione di nuove attività di *business* equindi di nuovi processi aziendali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere dalla Società nell'ambito delle attività sensibili, come definite nella "Parte Speciale" del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e collaborare alla predisposizione e integrazione della "normativa" interna (Codice Etico, istruzioni operative, procedure interne, circolari, ecc.);
- coordinarsi con le altre funzioni della Società (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio;
- verificare che i protocolli di gestione delle fattispecie di attività sensibili previsti nell'ambito della Parte Speciale per le diverse tipologie di reato siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento dei protocolli stessi;
- condurre le eventuali indagini volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso, senza alcun tipo di limitazione, alle informazioni della Società per le attività di indagine, analisi e controllo. Durante la propria attività, l'OdV, osservando un comportamento eticamente corretto, dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi sociali.

8.7 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE E IL COLLEGIO SINDACALE (FLUSSI "DA" L'ORGANISMO DI VIGILANZA)

L'OdV mantiene una linea di *reporting* annuale, nei confronti del vertice, amministrativo e di controllo della Società.

L'OdV presenta annualmente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale:

- il rapporto consuntivo sull'attività esercitata nell'anno trascorso. Il *reporting* ha per oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV propone ai predetti organi, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

L'OdV dovrà segnalare ai predetti organi, con immediatezza e dopo aver raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie, quelle violazioni del Modello Organizzativo accertate che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Gli incontri con gli organi aziendali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

L'Organo Amministrativo e il Presidente del Collegio Sindacale hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha facoltà di partecipare alle riunioni degli altri organi collegiali, previa specifica richiesta formulata dall'Organo Amministrativo o dal Collegio Sindacale.

Il Socio è interlocutore istituzionale dell'OdV, nel caso in cui siano riscontrati rilievi critici e fatti anomali che coinvolgano i membri dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale.

8.8 REPORTING DELLE FUNZIONI AZIENDALI VERSO L' ORGANISMO DI VIGILANZA (FLUSSI "VERSO" L'ORGANISMO DI VIGILANZA)

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste provenienti dall'OdV secondo la matrice di flussi informativi periodici che sarà predisposta dal medesimo organismo, ovvero immediatamente al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di controllo, identificate dal medesimo organismo con proprie determinazioni.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni

concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni/provvedimenti irrogati in relazione alle violazioni del Codice Etico e del Modello, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli altri flussi informativi specifici che saranno specificati nell'ambito delle singole Parti Speciali del presente Modello.

Il *reporting* delle funzioni aziendali verso l'OdV avrà luogo con cadenza trimestrale attivata a mezzo della casella di posta elettronica odv@epspa.it dalla Società all'Organismo di Vigilanza. A tale indirizzo potrà accedere il solo OdV con credenziali di autenticazione individuali.

Il dettaglio dei Flussi informativi è riportato nelle Parti Speciali del Modello 231.

8.9 OBBLIGHI VERSO L'ODV

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei fornitori, dei consulenti e dei soggetti in genere con cui la Società intrattiene rapporti. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

Nei singoli protocolli, posti a presidio delle aree a rischio, sono specificamente formalizzati i flussi informativi *(report)* sull'andamento delle relative attività, oggetto di invio periodico all'OdV da parte delle funzioni aziendali coinvolte.

9 SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 stabiliscono espressamente (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione), che l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di "*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*". Il Sistema Disciplinare

completa e rende effettivo il Modello Organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e con finalità deterrenti), applicabili in caso di violazione delle regole adottate dalla società in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello, rende efficace l'azione dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopodi garantire l'effettività e la cogenza del 231 Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento edall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria a carico dell'autore della condotta criminosa, rilevante ai sensi del D. Lgs. n.231/2001. Per il dettaglio si rimanda **all'Allegato I al presente documento "*Sistema disciplinare".***

9.1 SEGNALAZIONE DI ILLECITI: PRINCIPI GENERALI

I destinatari del Modello che sono a conoscenza di eventuali situazioni di rischio di commissione di reati nel contesto aziendale o comunque di condotte che si pongano in contrasto con le prescrizionidel Modello poste in essere da altri destinatari, hanno l'obbligo di segnalarle tempestivamente secondo quanto riportato nella procedura Whistleblowing adottata dalla Società.

Infatti, tutti i destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con la Società nel garantire effettività e cogenza al Modello, rendendo note, senza ritardo, situazioni di rischio (possibilmente prima che sfocino in illeciti penalmente rilevanti) od anche di illeciti penali già consumati (onde evitare che i danni già prodottisi abbiano conseguenze permanenti o comunque reiterate nel tempo). A tal fine la Società adotta, con il presente Modello, un sistema di gestione virtuosa delle segnalazioni in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del Decreto. Tale sistema - c.d. "*whistleblowing*" - da un lato contribuisce a individuare e contrastare possibili illeciti, dall'altro serve a creare un clima di trasparenza in cui ogni destinatario è stimolato a dare il suo contributo alla cultura dell'etica e della legalità aziendale, senza timore di subire ritorsioni da parte degli Organi Sociali, dei superiori gerarchici o dei colleghi eventualmente oggetto delle segnalazioni. Al contempo, la Società adotta uno specifico sistema disciplinare mirato alla tutela a) della riservatezza e non discriminazione dei segnalanti in buona fede e b) della reputazione e dignità dei soggetti segnalati in mala fede.

9.2 PRESUPPOSTI ED OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

L'obbligo di segnalazione vige ogni qual volta il destinatario del Modello abbia il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza – entrambi fondati su elementi di fatto precisi e concordanti - di comportamenti penalmente illeciti o comunque tesi ad aggirare le prescrizioni del Modello, realizzati da dipendenti o rappresentanti dell'organizzazione.

In particolare, la segnalazione rilevante ha ad oggetto due tipi di condotte:

1 comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/01, vale a dire condotte penalmente rilevantiin quanto suscettibili di integrare reati "presupposto" richiamati dal D. Lgs. 231/01, anche nella

forma del semplice tentativo;

2 violazioni del modello 231 della Società, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte: in tal caso la segnalazione ha ad oggetto condotte che, quand'anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messo in atto dalla Società, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali richiamate nel Modello Organizzativo. In entrambi i casi, la Società e l'Organismo di Vigilanza hanno l'obbligo, sanzionato dall'apposito Codice Disciplinare allegato al presente Modello, di trattare la segnalazione in maniera riservata, nelle more dell'accertamento delle eventuali responsabilità. In particolare, i dati personali dei soggetti coinvolti nella segnalazione (*in primis*, i nomi del segnalante e del segnalato) non devono essere rivelati senza il consenso degli interessati – ameno che non sia la legge a richiederlo espressamente per esigenze di giustizia penale – al fine di proteggere tali soggetti da possibili ritorsioni da parte di colleghi o superiori gerarchici.

9.3 CANALI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

In ossequio al D.Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC, la Società si è dotata di un canale di segnalazione Whistleblowing tramite piattaforma online "My Whistleblowing", gestito tramite piattaforma "My Governance", della società MYGO S.r.l. raggiungibile https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/EP-SPA ed ha adottato la relativa Procedura Segnalazioni Whistleblowing (cui si fa rinvio), volta a disciplinare le modalità di segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, che possono riguardare anche i reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e le violazioni del Codice Etico e del modello di organizzazione e gestione adottati ai sensi del citato d.lgs. n. 231/2001.

La Società si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di Whistleblowing e richiede che i Segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino per quanto di competenza:

- Principio di riservatezza:
- Principio di proporzionalità:
- Principio di imparzialità:
- Principio di buona fede ("Divieto di ritorsione")

Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate (divieto di Ritorsione). La Società non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione, tentata o effettiva, ai danni dei Segnalanti, dei Facilitatori, delle Persone Correlate, dalle Persone Segnalate e di chiunque abbia collaborato alle indagini per comprovare la fondatezza della Segnalazione (ivi comprese le rispettive Persone correlate).

9.4 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

In conformità ai principi di riferimento del Modello e del Codice Etico, l'autore della segnalazione non può subire alcun pregiudizio per la segnalazione effettuata in buona fede, anche nel caso in cui, a seguito del successivo approfondimento di indagine, essa risulti infondata. In particolare, la Società ha l'obbligo di

proteggere il segnalante da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva conseguente alla segnalazione, quali ad esempio il demansionamento, il *mobbing* e il licenziamento. Viceversa, sarà compito della Società attivare le procedure interne per la valutazione dell'applicabilità di sanzioni disciplinari a carico del segnalatore che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Allo stesso modo, la Società ha l'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità dei soggetti segnalati, salvi gli obblighi di legge, nonché di sanzionare chiunque violi le misure poste a tutela della riservatezza del segnalante o del segnalato durante la fase di accertamento delle responsabilità. A tali fini, il Sistema Disciplinare allegato al presente Modello prevede una sezione dedicata specificamente alle sanzioni apprestate dalla Società a carico dei trasgressori del sistema di segnalazione di cui al presente Modello, cui si rinvia per la descrizione delle varie ipotesi di violazione formalizzate in quella sede.

9.5 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le segnalazioni Whistleblowing vengono raccolte tramite il software My Whistleblowing. Resta inteso che, in linea con il principio di tutela della riservatezza del segnalante la condivisione dei dati personali sarà limitata allo stretto necessario al fine di garantire la riservatezza. Ai dati personali possono avere accesso incaricati della gestione delle segnalazioni, competenti a ricevere o a dare seguito alle attività di analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, etc.). La Società ha nominato due gestori delle segnalazioni e fornito una chiara informazione a tutti i dipendenti sul contenuto della procedura Whistleblowing adottata dalla società e le modalità operative per effettuare una segnalazione sulla suddetta piattaforma.

10 UFFICIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La Società informa, con "comunicazione Aggiornamento Modello 231", tutti i destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il Modello aggiornato viene messo a disposizione di ogni dipendente, con pubblicazione sull'intranet aziendale mentre ai fini di una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta contenute nel Codice Etico a fornitori, consulenti, sub appaltatori, lo stesso è pubblicato sul sito internet aziendale www.epspa.it.Il sistema di comunicazione e formazione sul Modello è gestito sotto la supervisione dall'OdV e dei Responsabili di funzione coinvolti nell'applicazione del Modello.

Tutti i contratti con fornitori, sub-appaltatori, partner e consulenti sono integrati con la clausola risolutiva espressa 231.

10.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e

divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire. Ai fini di una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo, tali documenti sono resi disponibili a tutti i Destinatari, attraverso la pubblicazione sull'intranet aziendale.
L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza: a tal fine l'ente definisce un programma di formazione per il personale che prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione. Il sistema di comunicazione e formazione sul Modello è gestito sotto la supervisione dall'OdV e dei Responsabili di funzione coinvolti nell'applicazione del Modello.

10.2 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società è impegnata in una campagna di promozione e comunicazione sulle tematiche legate alla sfera deontologica del personale nel contesto dell'attività d'impresa, con riferimento alla prevenzione dei reati che possano comportare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto 231.
Per tale ragione, viene garantita la divulgazione infra-aziendale del presente Documento e del Codice Etico, con un diverso grado di approfondimento, in relazione al livello di coinvolgimento delle risorse umane nelle aree sensibili e strumentali alla potenziale commissione dei reati rilevanti per il Decreto. In particolare:

- a tutti i lavoratori dipendenti, di ogni qualifica e livello, viene consegnata attraverso la piattaforma interna, copia del Modello e dei suoi allegati, al fine di promuoverne la conoscenza e rendere noto ai soggetti interessati che tutti sono tenuti a conoscerne il contenuto, a osservarlo e a contribuire alla sua attuazione e l'inosservanza del Modello costituisce disposizione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro ex art. 2104 del Codice Civile;
- l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con l'Organo di Amministrazione, organizza incontri periodici con gli altri soggetti in posizione apicale e con i Responsabili di funzione, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio-reato, finalizzata all'illustrazione del Modello, alla promozione della conoscenza e dell'osservanza dello stesso;

Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

10.3 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La Società considera la formazione continua un aspetto fondamentale per la crescita dei propri dipendenti e collaboratori.
L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la concreta attuazione delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri e delle mansioni loro conferiti.
Il piano di formazione, in linea generale, prevede l'utilizzo di diverse modalità di erogazione, funzionali alla posizione - "apicale" o "subordinata" - dei destinatari e, soprattutto, del grado di rischio penale ipotizzato

nell'area in cui operano (seminari mirati, formazione in aula su specifici protocolli di prevenzione del rischio, etc.).

L'attività di formazione sarà effettuata in due momenti:

- una formazione generale, che riguarda tutte le entità che collaborano con il personale dipendente della società. Particolare attenzione sarà dedicata al Sistema Disciplinare in quanto,al fine di disporre di un idoneo Modello, è necessario stabilire una interrelazione tra sistema disciplinare e quello informativo-formativo;
- una formazione specifica rivolta esclusivamente al personale delle aree a rischio diretta a illustrare la mappatura dei rischi di irregolarità, definire le specifiche criticità di ogni area, illustrare le procedure di adeguamento adottate dalla Società per prevenire le irregolarità e l'individuazione dei responsabili di ogni singola area.

L'OdV si occupa di documentare nei propri registri le attività di comunicazione iniziale o intermedia e di formazione periodica e, in collaborazione con i Responsabili di area, definisce struttura e contenuti delle sessioni di formazione.

[FINE DOCUMENTO]